

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA APERTA, PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PARCO VEICOLARE DELLA POLIZIA LOCALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

I veicoli dovranno essere assicurati con polizza unica amministrata a libro matricola e con la formula "franchigia fissa e assoluta" ed ai massimali minimi previsti dalla legge.

L'assicurazione è prestata, in conformità a quanto previsto dalla legge 990/69 e succ. modifiche, per i rischi derivanti dalla responsabilità civile del Parco veicolare in uso al Comune di Napoli – Servizio Autonomo Polizia Locale - di cui all'elenco allegato al Capitolato Speciale d'Appalto, per quanto dovuto dall'Assicurato (capitali, interessi e spese) a titolo di risarcimento danni cagionati a terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli, dall'esecuzione delle operazioni da terra effettuate, anche con mezzi o dispositivi meccanici installati sui veicoli.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile dei veicoli in aree private e per i danni causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

L'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni cagionati a terzi non trasportati.

ART. 2 - AMMONTARE DEL PREMIO E DURATA DEL CONTRATTO

Il premio complessivo posto a base di gara è di **Euro 115.000,00**.

L'assicurazione decorre dalle ore 00.00 del giorno 01/01/2008 e termina alle ore 24.00 del giorno 31/12/2008 senza tacito rinnovo.

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui **agli artt. 34 e 37 del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006. e s.m.i..**

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, le stesse si dovranno uniformare a quanto previsto dagli **artt. 34 e 37 del D. L.vo 163/06 e s.m.i..**

A tal proposito si precisa, visto **l'art. 37 c. 2 e c. 4 del d.Lgs. 163/06 e s.m.i.**, che trattasi di un'unica prestazione, e precisamente di copertura assicurativa R.C.A., e che nell'offerta deve essere specificata la parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori riuniti o consorziati.

Per essere ammessi a partecipare alla gara gli offerenti dovranno presentare:

1. domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante della società partecipante ai sensi del D.P.R.445/2000 corredata da Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., o per società estere titolo equipollente, con attivazione dell'oggetto sociale inerente l'oggetto della gara, di data non anteriore a mesi 6 rispetto alla data della procedura aperta, in alternativa si potrà presentare dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento;
2. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00 attestante:

- a) di aver preso visione e di accettare senza riserve e condizioni tutti gli atti di gara nonché tutte le clausole e le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli in data 1.8.2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it;
- b) di non trovarsi in una situazione di collegamento o controllo di cui all'art. 2359 del C.C. con altri concorrenti singoli o in associazione (**art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.**);
- c) di non trovarsi in una delle situazioni di cui **all'art. 38, comma 1, lett. a) - b) - c) - d) - e) - f) - g) - h) - i) - l) - m) – m-bis) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.** indicando anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui **all'art.38 comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.**;
- d) di essere in regola con le norme **383/2001** (emersione dal lavoro nero).
3. Dimostrazione della capacità finanziaria ed economica: dimostrazione di avere effettuato una raccolta premi nel ramo danni negli ultimi tre esercizi (2004-2005-2006) complessivamente non inferiore a Euro 150.000.000,00. così come previsto **dall'art. 41, comma 1 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.**
4. Dimostrazione della capacità tecnica: dichiarazione concernente l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni(2004, 2005 e 2006) con l'indicazione degli importi, delle date, e dei destinatari pubblici e privati dei servizi stessi ai sensi **dell'art. 42 comma 1 lettera a del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.**
5. L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, da prestare con le modalità previste **dall'art.75** con particolare riferimento ai **commi 4 e 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.**, costituita a scelta dell'offerente: da cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di Napoli sita in Piazza Museo Galleria Principe di Napoli; - da fidejussione, bancaria, assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e va corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva), in favore della stazione appaltante, nella misura e nei modi previsti **dall'art..113 D.Lgs.163/06 e s.m.i.** Nell'ipotesi di versamento in contanti dovrà essere prodotto – ed allegato all'istanza di partecipazione – l'impegno da parte di uno dei soggetti a tanto autorizzati dalla legge, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si applicano le disposizioni previste **dall'art.75 comma 7 D.Lgs.163/06 e s.m.i.)** (riduzione del 50% della cauzione provvisoria). Per poter fruire del relativo beneficio, in caso di partecipazione in R.T.I., tutte le sue componenti devono essere in possesso dei requisiti previsti nel predetto articolo. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata nell'interesse di tutti i componenti il raggruppamento e da essi sottoscritta. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia scaduto il termine di validità della garanzia (art.75 comma 9 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006).
6. Così come previsto **dall'art. 86 comma 5 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.**, l'offerta economica deve essere corredata dalle giustificazioni di cui **all'art. 87 comma 2** relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara ritenute pertinenti con l'oggetto della gara.
7. Giusto quanto previsto dal Protocollo di legalità, i partecipanti dovranno allegare alla busta contenente la documentazione amministrativa una scheda anagrafica debitamente sottoscritta contenente i seguenti dati :
- Oggetto e importo dell'appalto
 - Denominazione e ragione sociale della Ditta
 - Sede
 - Partita I.V.A.

- Dati del Legale Rappresentante
- Nome e cognome
- Luogo e data di nascita
- N. Iscr. C.C.I.A.A.
- Posizione INAIL.

Così come previsto **dall'art.20 della Legge Regionale n.3 del 27.2.2007**, è esclusa la possibilità del ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui agli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

L'impresa aggiudicataria dovrà possedere un Ispettorato Sinistri, oppure in mancanza, si impegna in caso di aggiudicazione a costituire una adeguata struttura per la gestione dei sinistri, nella città di Napoli per un efficace e continuo collegamento con l'amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della prestazione del servizio.

ART. 4 - DELEGA DEI CONTRATTI

Ai sensi dell'art.1911 c.c. è ammessa la coassicurazione con l'obbligo della Società aggiudicataria di assumere una partecipazione in quota ai rischi oggetto della gara non inferiore al 30% del premio.

Le Società in coassicurazione dovranno possedere gli stessi requisiti previsti per la partecipazione alla gara.

ART. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La gara sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi del **D.L.vo 163/2006 e s.m.i..**

L'aggiudicazione avverrà con il criterio previsto dall'art. **82 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.** nei confronti di quella ditta che avrà praticato unicamente il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara.

L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida.

La gara, qualora andasse deserta al 1° esperimento, verrà nuovamente effettuata senza indugio, procedendo all'aggiudicazione sempre anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di diserzione per due volte della gara, si procederà direttamente mediante gara ufficiosa procedendo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In tal caso il Servizio Gare d'Appalto inviterà a presentare l'offerta le società dello specifico settore, nonché quelle che le saranno indicate dal Servizio Autonomo Polizia Locale.

L'aggiudicataria resterà vincolata nei confronti dell'amministrazione all'osservanza delle norme contrattuali fin dal momento della aggiudicazione nelle more del contratto definitivo.

ART. 6 - GESTIONE DELLE POLIZZE

I partecipanti alla gara d'appalto prendono atto che è compito imprescindibile dell'Amministrazione realizzare economie gestionali e livelli uniformi nella prestazione di servizi.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale si uniformerà, pertanto, a quanto sarà stato praticato dal Servizio Provveditorato per appalti assicurativi di sua competenza.

ART. 7 - STIPULA DEL CONTRATTO E CONSEGNA CERTIFICATI ASSICURATIVI

L'aggiudicataria si impegna a sottoporre all'esame del Dirigente del Servizio Autonomo Polizia Locale il contratto di assicurazione, di cui all'art.1882 c.c., entro 5 giorni dall'esecutività della determina relativa alla definitiva aggiudicazione.

Il contratto, previa costituzione della cauzione definitiva nei modi di legge, verrà sottoscritto presso la sede che sarà indicata dal Servizio Autonomo Polizia Locale almeno 15 gg. precedenti l'inizio della copertura assicurativa.

L'aggiudicataria, previa informativa del Servizio Autonomo Polizia Locale, provvederà, almeno 4 gg. lavorativi precedenti l'inizio della copertura assicurativa, al rilascio dei certificati e dei contrassegni presso la sede del Servizio Autonomo Polizia Locale.

L'Aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione dell'appalto con incameramento della cauzione provvisoria pari al 2%, se, entro i tempi fissati nell'invito per la sottoscrizione del contratto definitivo, non si sarà presentata, previa costituzione della cauzione definitiva da determinare ai sensi **dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.** e al pagamento delle spese contrattuali, presso il Servizio Autonomo Polizia Locale per la sottoscrizione del contratto stesso. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia, per eventuali risarcimenti di danni, dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato e dal contratto che sarà sottoscritto.

ART. 8 - DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO

I premi si intendono compresi e compensati di tutti gli oneri e imposte di cui al presente capitolato, tutto incluso e niente escluso.

I premi predetti si intendono offerti dalle imprese in base a calcoli di propria convenienza, a tutto rischio, e sono, quindi, invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto previsto dal presente capitolato. L'impresa aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere.

Il premio sarà liquidato entro sessanta giorni dalla data di effetto della garanzia assicurativa.

Il pagamento avverrà in due rate semestrali uguali con effetto 01/01/2008 e 01/07/2008.

Il premio complessivo spettante all'impresa assicurativa sarà determinato dal numero complessivo dei veicoli e dei natanti assicurati di cui si allega elenco che costituisce parte integrante del presente capitolato .

Il premio sarà aumentato o diminuito rispettivamente nel caso di immissione o di dismissione in servizio di veicoli assicurati, mentre nel caso di eventi che comporteranno un temporaneo fuori uso degli stessi si provvederà alla sospensione del premio e, qualora necessario, alla riattivazione.

La Società si obbliga a praticare , per tutti i veicoli indicati nell'allegato elenco, i premi e le franchigie, di cui all'allegato tariffario, ridotti i primi della percentuale di ribasso praticata sul premio complessivo a base di gara; per eventuali ulteriori coperture assicurative vanno applicati i prezzi di mercato.

Per i veicoli che saranno eventualmente immessi successivamente in servizio o che saranno dismessi, la Società si obbliga altresì a praticare i premi e le franchigie previste nelle tariffe allegate ridotti i primi della percentuale di ribasso praticata sul premio complessivo a base di gara all'atto dell'aggiudicazione della stessa.

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

Il premio per ciascun veicolo sarà quindi calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia R.C.A.

La Società è tenuta entro sessanta giorni dalla scadenza del contratto ad emettere appendice di regolazione premio per le variazioni relative alle eventuali immissioni, dismissioni o sospensioni di veicoli assicurati intervenute durante il periodo contrattuale e per le franchigie e scoperti eventualmente da liquidare.

ART. 9 - DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società al termine di ogni semestre deve fornire al committente un tabulato sinistri, con l' indicazione delle parti coinvolte, le date di accadimento, le tipologie del danno (a persone o a cose) così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;

Nel caso di sinistro liquidato dovrà essere indicata la data della liquidazione del danno.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 10 - MASSIMALI E FRANCHIGIE

Dovranno essere applicati i massimali minimi previsti dalle norme vigenti ed il valore delle franchigie secondo quanto previsto dalla tariffa allegata al capitolato speciale d'appalto di cui forma parte integrante.

ART. 11 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, la società provvederà gratuitamente, previa restituzione di quelli da sostituire o copia denuncia di smarrimento, al rilascio dei duplicati entro le 48 ore dalla richiesta.

ART. 12 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, gli Stati della Comunità Economica Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Per la circolazione sul territorio di altri stati sarà necessario il rilascio gratuito da parte della società aggiudicataria del certificato internazionale di circolazione (CARTA VERDE).

Le garanzie sopra citate saranno operanti secondo le condizioni e i limiti posti dalle singole legislazioni nazionali riguardanti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto.

ART. 13 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante :

- qualora il conducente non sia abilitato alla guida;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/4/92 n° 285, relativo Regolamento e successive modificazioni.

ART. 14 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia assicuratrice, a parziale deroga di quanto stabilito nell'art. 13 denominato "esclusioni", rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti del Contraente che del conducente, per somme pagate in conseguenza dei sinistri nei seguenti casi:

- guida di persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/04/92 n°285 relativo regolamento e successive modificazioni;
- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione
- veicolo guidato da persona non abilitata alla guida.

La presente garanzia non è operante qualora l'Ente proprietario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto di rivalsa.

ART. 15 - SANZIONI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

In caso di ritardo della consegna dei certificati assicurativi verrà applicata, mediante deduzione dal premio, la penalità dell' 1% dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui la consegna venisse ritardata oltre la data d'inizio della copertura assicurativa, l'Amministrazione avrà facoltà di rivolgersi, a maggiori spese dell'aggiudicataria, presso altra ditta per il servizio in parola, fermo restando l'applicazione delle penali di cui sopra.

L'Amministrazione avrà il diritto di riscuotere le penalità e di rivalersi dei danni eventualmente subiti, per la mancanza di copertura assicurativa, sull'importo del premio o, in mancanza, sulla cauzione costituita in conformità dell'art. 3.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, il contratto - ai sensi dell'art. 1456 cc – potrà essere risolto in caso di negligenza o grave inadempienza della aggiudicataria rispetto al Capitolato ed alla normativa in materia.

Il comune, previa comunicazione scritta alla ditta, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compreso l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, nelle seguenti ipotesi:

- 1) qualora l'aggiudicataria risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la fornitura oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
- 2) in caso di apertura di procedura concorsuale o di fallimento della società;
- 3) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente
- 4) nel caso l'aggiudicataria si renda responsabile dell'inosservanza di una delle condizioni e clausole contenute nel "Protocollo di legalità" datato 1.8.2007 tra il Comune e l'U.T.G. di Napoli.

ART. 17 - SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Lo svincolo della cauzione avverrà dopo che la ditta avrà provveduto all'adempimento dei propri obblighi contrattuali e dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza o contestazione.

ART. 18 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole al contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

ART. 19 - ONERI DELL'APPALTO

Eventuali spese dovute a qualsiasi titolo conseguenti al contratto cadranno per intero a carico dell'aggiudicataria.

ART. 20 - VARIAZIONE DEL RISCHIO

E' espressamente convenuto che eventuali aggravanti o diminuzioni del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente copertura assicurativa e non comporteranno diritto di recesso.

ART. 21 - QUALIFICA DI "TERZO"

Si intendono considerati terzi, oltre l'interpretazione corrente il Sindaco, gli Amministratori, i Consiglieri Comunali e Circoscrizionali, i Dirigenti, i Dipendenti, eventuali coniugi parenti e affini e chiunque instauri rapporti di lavoro con l'Ente stesso.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo dove ha sede il contraente .

ART. 23 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

La presente gara è regolata dalla Legge Regionale n. 3 del 27.2.2007 e per quanto non espressamente indicato valgono le norme di legge.

IL GENERALE COMANDANTE
Dr. Carlo Schettini